

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali

Servizio per la tutela degli ambienti naturali e della fauna

PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE FALESIE DI DUINO

L.R. 30 settembre 1996 n.42 art.11



NORME DI ATTUAZIONE

- adeguate alle prescrizioni del *Parere geologico 108/05*;
- adeguate alla *Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349*;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con *delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07* e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con *delib.n.49 dd 19/12/2008*.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali
Servizio per la tutela degli ambienti naturali e della fauna

PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE FALESIE DI DUINO

L.R. 30 settembre 1996 n.42 art.11

NORME DI ATTUAZIONE

*- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e
n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 novembre 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.*

raggruppamento temporaneo di professionisti:

arch. Emilio Savonitto aspetti urbanistici - capogruppo

arch. Lucio Ceschia aspetti socioeconomici

dott.biol. Pierpaolo Merluzzi aspetti vegetazionali

dott.nat. Fabio Perco aspetti faunistici

dott.prof. Giuliano Orel biologia marina

dott.prof. Antonio Brambati aspetti geologici

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

INDICE

- Art. 1 - Riferimenti legislativi e urbanistici
- Art.2 - Procedura di formazione del PCS
- Art.3 - Effetti del PCS
- Art.4 - Elementi del PCS
- Art.5 - Obiettivi generali e contenuti del PCS
- Art.6 - Perimetro del PCS
- Art.7 - Zona RN di tutela naturalistica
 - 7.1 - Ambito RN forestale
 - 7.2 - Ambito delle falesie
 - 7.3 - Ambito del piede delle falesie in baia
 - 7.4 - Ambito marino
- Art.8 - Zona RG di tutela generale
 - 8.1 - Viabilità di accesso
 - 8.2 - Viabilità interna
 - 8.3 - Aree per il parcheggio
 - 8.4 - Aree alberate a verde di rispetto
 - 8.5 - Aree per il campeggio
 - 8.6 - Ambito per la costruzione di bungalows
 - 8.7 - Ambito per le attività complementari e di servizio
 - 8.8 - Recinzione perimetrale delle aree del campeggio
- Art. 9 - Zona RP - aree di servizio
- Art. 10 - Punti di accesso alla Riserva. Muro di recinzione
- Art. 11 - Infrastrutture ipogee
- Art. 12 - Prescrizioni geologiche
- Art. 13 - Segnaletica

-
- *adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;*
 - *adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;*
 - *modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007*
 - *accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.*

Art. 1 - Riferimenti legislativi e urbanistici

Il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) soggetto alle presenti Norme di Attuazione è redatto ai sensi della Legge Regionale 30 settembre 1996 n.42, sezione seconda, artt. da 10 a 18, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esso concerne quella parte del territorio del Comune di Duino-Aurisina interessata dalla "Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino" istituita con l'art.49 della LR 42/96 e perimetrata nell'allegato 9 della medesima legge.

Art. 2 - Procedura di formazione del PCS

Il PCS:

- è redatto per iniziativa della Amministrazione Regionale (ai sensi del 1° comma dell'art.15 della LR 42/96);
- è adottato (ai sensi del 1° comma dell'art.17 della LR 42/96) dall'Organo Gestore come definito dal 2° comma dell'art.31 della LR 42/96¹²;
- è depositato, successivamente all'adozione, presso la segreteria del Comune di Duino Aurisina per consentire la proposta di osservazioni od opposizioni, e delle successive valutazioni del Consiglio comunale, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art.17 della LR 42/96;
- è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.17 della LR 42/96.

Le varianti al PCS seguono le medesime procedure.

¹ L'Organo Gestore della Riserva Naturale delle Falesie di Duino ai sensi del 9° comma dell'art.55 della LR 42/96, è l'Amministrazione Regionale che, alla data di prima redazione del presente PCS (genn.2005) opera attraverso il "Servizio per la tutela degli ambienti naturali e della fauna".

² Con ACCORDO DI PROGRAMMA del 21 dicembre 2006 si è dato atto (all'art.4) "...che la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino verrà gestita dall'Organo Gestore, Individuato nel Comune di Duino-Aurisina - Devin-Nabrezina secondo le modalità stabilite in apposita convenzione"

Il Comune di Duino Aurisina, in qualità di Organo Gestore della Riserva ha adottato il presente PCS con delibera del CC n.9 dd 24.01.2007.

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

Art. 3 - Effetti del PCS

L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione a favore dell'Organo Gestore, ovvero del Comune, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione.

Il PCS:

- ha valore di piano paesaggistico di cui all'art.135 del D.Leg.vo n.42 del 22.01.2004;
- ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

Art. 4 - Elementi del PCS

Il PCS é costituito da:

- **RELAZIONE GENERALE**
contenente le relazioni di analisi e la illustrazione del progetto del PCS
- **NORME DI ATTUAZIONE**
- **RELAZIONE DI INCIDENZA**
- **ELABORATI GRAFICI**

Tav. 1 -	Ortofoto	scala 1/2.500
Tav. 2 -	Estratto dal PRGC - Vincoli	scala 1/5000
Tav. 3a -	Carta geomorfologica e idrologica	scala 1/2.500
Tav. 3b -	Carta geologica	scala 1/2.500
Tav. 4 -	Aspetti floristici e vegetazionali	scala 1/2.500
Tav. 5 -	Zonizzazione del PCS	scala 1/2.500
Tav. 6 -	Cartografia catastale	scala 1/2.880

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

Art. 5 - Obiettivi generali e contenuti del PCS

In relazione agli obiettivi ed alle finalità generali di conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, il presente Piano, indica gli interventi di natura urbanistica, edilizia, infrastrutturale e paesaggistica funzionali e compatibili con tali obiettivi, o intesi al restauro ed alla riqualificazione ambientale.

A tal fine, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art.12 della LR 42/96, il PCS suddivide il territorio della Riserva in zone RN, RG, RP, indicando per ciascuna zona modalità ed eventuali parametri di intervento.

L'esercizio di attività (operative, gestionali, manutentive, turistiche, sportive, scientifiche, promozionali, ecc.) da consentire, o da vietare, in relazione alle zone indicate sarà disciplinato con apposito Regolamento all'uopo predisposto dall'Amministrazione regionale, con i contenuti e secondo le procedure indicate dall'art.18 della LR 42/96.

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

Art. 6 - Perimetro del PCS

Il perimetro del PCS indicato dalla tavola Azzonamento (tav.5 in scala 1/2500) costituisce la precisazione in scala dettagliata dell'indicazione territoriale definita dall'allegato 9 della LR 42/96.

Esso coincide materialmente con i seguenti capisaldi:

- verso NORD (via Trieste, SS 14, SP n.3) il limite della Riserva corrisponde al muro in pietra a secco ed alle recinzioni esistenti; dallo stesso restano esclusi tre lotti raggruppati corrispondenti a tre edifici unifamiliari esistenti;
- all'estremità EST é definito dalla direttrice con andamento N-S, che lambisce l'edificio dell'AIAT e scende, con andamento rettilineo fino al piano del piede della falesia;
- nell'ambito della baia il perimetro viene determinato con una linea che lambisce il mammellone di flisch lungo la curva di livello dei 5 metri slm e successivamente accompagna il piede della falesia mantenendosi discosto dallo stesso di circa 15,00 ml fino a raggiungere il recinto del depuratore. In questo punto il perimetro coincide con la recinzione del depuratore, che si mantiene esterno alla Riserva, e prosegue poi fino al mare con una distanza, dal piede della falesia, costante e corrispondente all'ultimo spigolo della recinzione suddetta;
- in ambito marino (fronte Sud) il perimetro della Riserva descrive un rettangolo della profondità di 400 ml e della lunghezza di 1300 ml con lato lungo parallelo alla direttrice congiungente gli estremi della Falesia;
- sul lato Ovest il perimetro si attacca alla terraferma in corrispondenza del confine tra la proprietà regionale e la proprietà Della Torre e Tasso e raggiunge con andamento diretto lo spigolo della recinzione delle case in corrispondenza della stradina di accesso al Collegio del Mondo Unito (sbarra). Da questo punto si segue il lato sud della recinzione delle case fino all'area di proprietà del Collegio del Mondo Unito che resta esclusa dall'ambito della Riserva.

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.AL.P. 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

Art. 7 - Zona RN di tutela naturalistica

L'area delimitata come zona RN di tutela naturalistica costituisce il nucleo fondamentale della Riserva. In questa zona si dovrà operare per conservare l'ambiente naturale ed il paesaggio nella loro integrità; a tal fine saranno ammessi unicamente interventi mirati alla valorizzazione delle peculiarità ambientali o al ripristino e restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico.

Gli interventi consentiti in questa zona si potranno realizzare mediante procedura diretta, nel rispetto dei criteri e dei parametri successivamente indicati per le specifiche sottozone. Tutti gli interventi dovranno essere verificati, in fase progettuale da parte degli uffici regionali competenti in materia di Valutazione di Incidenza.

Al fine di evitare un eccessivo disturbo dell'avifauna forestale durante il periodo di nidificazione è opportuno che gli interventi di carattere forestale, e gli altri lavori che possano arrecare disturbo alla fauna, siano eseguiti tra il 1° ottobre ed il 15 febbraio.

Sarà consentito porre in essere azioni di limitazione della crescita della vegetazione attraverso la liberazione di ungulati autoctoni.

I manufatti relativi alla memoria della guerra (bunker/art.7.1 e gallerie/art.7.3) non devono subire interventi cementizi, né chiusure; impedire l'accesso solo agli umani non agli uccelli e ai chiroteri.

L'area è suddivisa nei seguenti ambiti/sottozone:

7.1 - Ambito RN forestale

costituito dalla parte dell'altipiano sovrastante le falesie caratterizzato dalla formazione boschiva compatta definita Pineta di Duino, delimitata a Nord dalla SS 14 e a sud dal sentiero Rilke.

In questo ambito non saranno consentiti interventi edilizi di alcun tipo, né infrastrutture interrato, né installazioni per l'illuminazione notturna. Le stutture per l'illuminazione notturna relative al campeggio o alle strade poste sul lato Nord dell'ambito dovranno essere realizzate con accorgimenti adatti a minimizzare l'inquinamento luminoso nei confronti della Pineta.

*- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.*

Ad integrazione del percorso pedonale indicato quale **sentiero Rilke** potranno essere realizzati ulteriori sentieri pedonali di educazione ambientale in modo da costituire collegamenti di tale percorso con gli accessi esistenti lungo il fronte affacciato sulla SS.14 (accessi nn. 3 e 4) consentendo all'utenza la percorrenza di itinerari circolari o interni alla pineta.

Il tracciato planimetrico di tali percorsi nella tavola di Azzonamento costituisce indicazione preliminare di massima che potrà discostarsi, in sede esecutiva, in relazione a motivazioni puntuali di carattere ambientale per il rispetto di specifici elementi di interesse naturalistico.

Lungo il sentiero Rilke e lungo i percorsi di educazione ambientale potranno essere poste in opera staccionate (in legno o in ferro), o muretti in pietra carsica realizzati a secco, per motivi di sicurezza o per mantenere i percorsi degli utenti all'interno di limiti prefissati; potranno altresì essere realizzate opere di schermatura per la protezione di ambiti di interesse naturalistico o per la formazione di osservatori faunistici. Potrà essere collocata cartellonistica per la opportuna informazione turistica e/o l'educazione scientifica.

I percorsi dovranno essere mantenuti con pavimentazione naturale ed eventuali opere di sostegno o delimitazione dovranno essere realizzati con le parti viste in pietra a secco.

In fregio al sentiero Rilke sono presenti alcuni relitti di bunker (postazioni, osservatori o fortificazioni militari) e alcuni punti di osservazione, o semplice fruizione, panoramica privilegiata indicati nella planimetria di azzonamento.

In corrispondenza di tali siti si potranno realizzare attrezzature minimali per la sosta quali panchine di pietra in forma piccoli muretti. I bunker potranno essere oggetto di interventi di manutenzione e restauro e di opere di messa in sicurezza realizzate con criteri di minima manomissione dell'esistente.

7.2 - Ambito delle falesie

costituito dalle pareti rocciose poste fra il sentiero Rilke ed il mare (verso sud) e la baia di Sistiana (verso Est).

In questo ambito non saranno consentiti interventi edilizi né infrastrutturali di alcun tipo.

Si potrà intervenire unicamente per finalità di sicurezza optando, in tal caso, per metodologie di difesa passiva da effettuarsi per quanto

- adeguate alle prescrizioni del *Parere geologico 108/05*;
- adeguate alla *Valutazione di Incidenza DECR N.AL.P. 11/669 - SIC 349*;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

possibile con tecniche di ingegneria naturalistica (valli paramassi, o semplice interdizione antropica, in luogo delle protezioni con reti). In generale l'uso di reti protettive e palizzate dovrà essere limitato ai punti in cui risulti strettamente necessario e con attenzione a ridurre l'impatto ottico.

7.3 - Ambito del piede delle falesie in baia

costituito da una fascia di rispetto da osservare al piede delle falesie con funzione di ambito di sicurezza e di protezione ambientale dell'habitat.

In questo ambito potrà essere realizzato un vallo paramassi³ per la sicurezza degli spazi antropizzati. La realizzazione di tale opera dovrà avvenire utilizzando le metodologie e le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

La sommità del vallo e la fascia compresa tra questa e le pareti rocciose dovranno venire sistemate in forme naturali avviandone la ricopertura vegetale al fine di consentire un miglioramento dell'habitat anche attraverso la realizzazione di stadi a vegetazione umida ottenuti recuperando l'acqua delle risorgenze di strato.

Le opere da realizzare in questa fascia relative all'eventuale costruzione del depuratore in caverna e per la realizzazione del tratto terminale della galleria e della stazione a valle della prevista funicolare, dovranno essere realizzate con tutti gli accorgimenti per ridurre l'impatto sia della fase di cantiere (realizzando adeguate coperture provvisorie per il contenimento delle azioni di disturbo dell'habitat) sia della fase di esercizio, e dovranno essere opportunamente mimetizzate per non creare fratture nella continuità dell'ambiente naturale. La durata di tali interventi e l'esito delle sistemazioni finali potranno anche formare oggetto di convenzione fra l'Organo gestore e i promotori delle opere al fine di garantire i tempi ed i risultati attesi.

Da questo ambito si accede altresì alle gallerie che costituiscono resti delle postazioni belliche realizzate dalla marina da guerra tedesca durante la II° guerra mondiale. Tali siti, per opportunità di igiene, di sicurezza e per favorirne un assetto naturale, dovranno essere preclusi al libero accesso del pubblico mediante la

³ Tale progetto costituisce una prescrizione indicata dal provvedimento di VIA (DGR 2611 del 18 luglio 2002) riguardante la valorizzazione turistica del comprensorio della Baia di Sistiana.

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

realizzazione di portoni che consentano comunque il passaggio della piccola fauna. In tali gallerie non si prevedono interventi infrastrutturali né manutentivi in quanto non paiono necessari.

7.4 - Ambito marino

costituito dallo specchio di mare antistante le falesie.

L'ambito o sua parte potrà essere delimitato con l'apposizione di boe perimetrali ai fini dell'applicazione delle norme regolamentari sulla navigazione e sulla pesca.

In questo ambito saranno consentiti gli eventuali interventi di manutenzione ambientale e/o di miglioramento ecologico in ambito subacqueo finalizzati al ripopolamento ittico⁴.

Art. 8 - Zona RG di tutela generale

L'area delimitata come zona RG di tutela generale é costituita dall'ambito attualmente, e storicamente, utilizzato e gestito a campeggio⁵. In questa zona l'obiettivo del PCS é quello di perseguire uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura; a tal fine saranno ammessi interventi ristrutturazione, consolidamento e di incremento delle strutture e delle infrastrutture del campeggio eventualmente compensati da azioni di manutenzione, mitigazione e miglioramento ambientale.

Sotto l'aspetto naturalistico l'ambito del campeggio é caratterizzato da una situazione vegetazionale piuttosto critica (prevalenza di

specie alloctone decorative e di arredo piuttosto che di specie coerenti con il sito - residui della pineta storica ridotti al minimo - forte affollamento nel periodo estivo di attività del campeggio) che necessita di una gestione attenta e capace di indirizzare l'area verso

⁴ Interventi previsti e prescritti dal provvedimento di VIA (DGR 2611 del 18 luglio 2002) riguardante la valorizzazione turistica del comprensorio della Baia di Sistiana.

⁵ Le strutture ricettive all'aria aperta sono definite e normate dal CAPO III° (artt. 67, 68 e segg.) della LR 2/2002 - Disciplina organica del turismo - e i relativi standard sono fissati nell'allegato B della legge stessa. Attualmente il "Campeggio Marepineta" é classificato quale "struttura ricettiva all'aria aperta", a quattro stelle, (Determinazione 24/12/2002 n.1010 del Responsabile del servizio del Comune di Duino Aurisina pubblicata sul BUR n.7 del 12/2/2003)

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

un assetto inteso migliorarne la qualità generale a medio termine, con integrazioni e sostituzioni mirate ed azioni di gestione, governo e manutenzione professionali.

Per tali motivi tutti gli interventi ammessi e consentiti dalla presente norma dovranno combinarsi con contestuali azioni di cura e valorizzazione vegetazionale del patrimonio arboreo al fine di compensare l'invasività degli interventi edilizi.

La gestione del campeggio dovrà essere effettuata con speciale attenzione ed intelligenza del fatto che tale insediamento è collocato all'interno di una riserva naturale classificata anche quale SIC; pertanto dovrà essere posta la massima cura per il contenimento dell'inquinamento luminoso e dell'inquinamento fonico del contesto. In particolare dovranno essere evitati l'uso di altoparlanti e la diffusione acustica ad alto volume.

In tutta questa zona le sistemazioni del terreno dovranno essere fatte con attenzione alla salvaguardia ed al benessere del patrimonio arboreo ed alle esigenze di naturalità.

Eventuali muretti di separazione o sostegno dovranno essere realizzati esclusivamente in pietra carsica a spacco naturale con minimali apporti di leganti strutturali applicati laddove strettamente indispensabili.

Durante il periodo di apertura del campeggio si dovranno sviluppare azioni informative/educative (cartellonistica, filmati, didattica, esposizioni, ecc.) nei confronti degli utenti per comunicare l'interesse del sito e favorire l'attenzione ed il rispetto da parte dei fruitori.

Gli interventi consentiti in questa zona potranno essere realizzati mediante **procedura diretta**, nel rispetto dei criteri e dei parametri successivamente indicati per le specifiche sottozone, **previa sottoscrizione di un atto notarile con il quale la** proprietà dell'area si impegna a concedere a titolo gratuito della servitù di transito sul sedime del Sentiero Rilke a favore dell'Ente Gestore.

Gli interventi previsti dai successivi punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 (bungalows, ristrutturazione di edifici esistenti, viabilità, parcheggi, zone verdi) dovranno essere presentati in un unico

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

progetto attuativo⁶. Al fine di evitare disturbi nelle zone RN adiacenti, nel suddetto progetto dovranno essere puntualmente indicate le mitigazioni previste sia durante la fase di cantiere per minimizzare il disturbo alla fauna presente nelle zone limitrofe, sia alla fine dei lavori per migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico delle strutture terminate. Tra queste misure di mitigazione dovrà essere prevista una schermatura con essenze vegetali autoctone lungo le fasce di confine ed in particolare sul lato verso il sentiero Rilke.

In considerazione della natura carsica dei terreni e della conseguente possibile presenza di cavità ipogee, gli eventuali interventi edificatori dovranno essere preceduti da idonee indagini geognostiche, con dettaglio ed approfondimento commisurato al relativo impegno progettuale.

Nella fase di realizzazione della galleria per la funicolare di collegamento fra il parcheggio e la baia potrà essere realizzato un pozzo verticale di collegamento fra l'area del campeggio e la galleria. Tale pozzo conterrà le scale, gli ascensori e le ventilazioni necessarie alla sua funzionalità.

Eventuali volumi tecnici dovranno essere realizzati entro terra mentre l'eventuale stazione di arrivo in superficie dovrà uniformarsi ai parametri edilizi e tipologici successivamente indicati per i bungalows.

Non essendo possibile, né plausibile in assenza di un progetto esecutivo, indicare una posizione puntuale obbligatoria per tale infrastruttura si prescrive che essa potrà essere liberamente collocata nell'ambito delle zone riservate al campeggio o alla costruzione dei bungalows.

La zona RG é suddivisa nei seguenti ambiti/sottozone nei quali saranno consentiti gli interventi sottoindicati:

8.1 - Viabilità di accesso

costituita dalla via di accesso principale e da quella di servizio, o di emergenza. La viabilità potrà essere opportunamente pavimentata delimitata e dotata di illuminazione.

⁶ in sede di Comitato Tecnico Scientifico con parere n.6-2007 dd 16 novembre 2007 si è precisato, in via di interpretazione autentica del presente comma: "non si richiede un ulteriore passaggio pianificatorio nè un ulteriore progetto esecutivo ma solamente una visione globale degli interventi previsti tipo *master plan*".

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.AL.P 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

8.2 - Viabilità interna

L'indicazione della principale viabilità interna al campeggio ha una funzione di riferimento grafico e non costituisce prescrizione obbligatoria nè esclusiva. Le stradine interne all'area di campeggio potranno essere realizzate secondo le opportunità logistiche e di sicurezza, e dotate di rivestimento antipolvere adottando, per quanto possibile, gli accorgimenti di tutela delle alberature e delle prerogative naturali del sito.

Nel rispetto di tali accorgimenti in corrispondenza della viabilità, o in fregio alla stessa, potranno essere realizzate le infrastrutture interrato necessarie a garantire la funzionalità della struttura ricettiva.

8.3 - Aree per il parcheggio

Queste aree sono destinate alle necessità di parcheggio e di stazionamento provvisorio degli utenti e degli addetti della struttura ricettiva.

La pavimentazione dovrà essere ad assetto naturale e permeabile; sono pertanto da escludersi i manti bituminosi. In tutta l'ambito andrà rispettata, tutelata e mantenuta l'alberatura di alto fusto presente.

Gli edifici presenti potranno essere oggetto di interventi di manutenzione e ristrutturazione con esclusione degli interventi di ampliamento. In caso di demolizione degli stessi sarà consentita la ricostruzione della medesima volumetria in altro sito della stessa area, preferibilmente in accorpamento con gli edifici esistenti.

8.4 - Aree alberate a verde di rispetto

In tali aree é previsto il mantenimento e la valorizzazione della copertura vegetale ed arborea esistente; esse saranno mantenute ad assetto naturale evitando pavimentazioni e, per quanto possibile la posa di infrastrutture interrato. Sarà consentita l'installazione di panchine, tavoli, attrezzature ginniche e ricreative.

8.5 - Aree per il campeggio

Tali aree sono destinate all'utilizzazione per campeggio con tende, caravan e camper; esse dovranno essere mantenute ad assetto naturale salvaguardando le alberature di alto fusto.

- adeguate alle prescrizioni del *Parere geologico 108/05*;
- adeguate alla *Valutazione di Incidenza DECR N.AL.P 11/669 - SIC 349*;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

In tali aree sarà consentita la realizzazione di edifici per i servizi dei campeggiatori dimensionati in relazione agli standards definiti dalle normative vigenti⁷ per le aree destinate a campeggio.

Tali edifici dovranno avere la copertura a falde con struttura in legno ed altezza alla linea di gronda non superiore a ml.3,50 e pendenza delle falde compresa fra il 25% e il 35%; saranno realizzati con murature intonacate o in pietra vista secondo il linguaggio dell'architettura rurale tradizionale degli ambienti carsici.

8.6 - Ambito per la costruzione di bungalows

In tale ambito sarà consentita la costruzione di n.20 bungalows (corrispondenti a 20 unità abitative - U.A. come definite dall'allegato B della LR 2/2002⁸) con esclusione di edifici per servizi comuni poiché tutte le unità abitative dovranno avere accesso indipendente, dall'esterno.

L'intervento, inquadrato nel progetto generale indicato dal 9° comma de presente art.8, potrà essere realizzato anche per successive fasi nel rispetto dei seguenti criteri e parametri edilizi:

- la superficie coperta non potrà superare complessivamente i 1200 mq;
- gli edifici dovranno essere ad un piano, privi di scantinato, realizzati con materiali tradizionali per avvicinarsi alla tipologia dell'architettura rurale tradizionale degli ambienti carsici;
- la presenza di eventuali soppalchi interni non potrà superare il 20% della superficie utile;
- le coperture a falde dovranno avere pendenze comprese fra il 25% e il 35%.
- l'altezza delle linee di gronda non dovrà, in generale, superare i 3,50 ml.

⁷ LR 2/2000 - ALLEGATO <> - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi e villaggi turistici (Riferito all'articolo 68)

⁸ Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq 5 per persona e non può superare:
mq 40 nei villaggi a 2 stelle; mq 45 nei villaggi a 3 stelle; mq 55 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 pers./U.A.

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
 - adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
 - modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
 - accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

L'impianto urbanistico dell'insieme delle costruzioni dovrà essere studiato in modo da evitare la ripetizione seriale, ortogonale o geometrica, di uno stesso modulo edilizio, differenziando gli edifici e gli alloggi, imitando il modello di un piccolo borgo carsico, caratterizzato da edificazione per lo più continua, dotato di spazi interni ed esterni qualificati e suggestivi.

Nell'ambito di una progettazione dettagliata intesa a qualificare l'intervento sotto l'aspetto dell'impianto urbanistico ed architettonico, potrà essere valutata anche l'opportunità che alcuni edifici possano parzialmente derogare dai limiti di altezza e dalle indicazioni tipologiche sopraindicate.

L'area non funzionale all'impianto urbanistico del borgo dei bungalows sarà mantenuta a campeggio secondo le indicazioni di cui al precedente punto 8.5.

8.7 - Ambito per le attività complementari e di servizio

L'ambito é destinato ad ospitare gli edifici e le attrezzature per le attività complementari e di servizio del campeggio. Sarà consentita la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei parametri numerici complessivi (in quanto comprensivi degli edifici già esistenti) e delle indicazioni tipologiche indicati nella seguente tabella:

tab/ parametri edifici per servizi complementari campeggio

1	Edifici per servizi complementari alla ricettività del campeggio (bar, ristorante, supermarket, boutiques, edicola, auditorium, sala giochi, con i servizi connessi; compresi pertanto i magazzini, depositi, frigoriferi, servizi igienici, servizi tecnici, ecc. e compreso il "rifugio Rilke" realizzato all'estremità Ovest) superficie coperta max.	mq.	2.000
2	Edifici destinati alla gestione del campeggio (uffici, portineria, alloggi del personale, ricovero attrezzature, impianti tecnici, servizi connessi, ecc.) comprendenti l'edificio abitativo esistente in corrispondenza della portineria superficie coperta max.	mq.	1.000
3	Copertura della piscina (comprendente gli spogliatoi e i vani tecnici connessi) superficie coperta max.	mq.	1.500
4	Copertura dei campi da tennis sarà consentita solo la copertura stagionale per max 2 campi da tennis - con esclusione di servizi e spogliatoi che dovranno essere previsti nell'ambito dei servizi di cui ai punti 1 o 2	—	—

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

La tipologia delle costruzioni dovrà uniformarsi, per quanto compatibile, all'edilizia tradizionale con preferenza per l'uso di materiali locali e soluzioni costruttive e compositive tali da richiamare l'assetto urbano, continuo ma volumetricamente frammentato, di un piccolo borgo piuttosto che quello impattante e monotono di un'area commerciale.

Le coperture dovranno essere preferibilmente a falde con pendenze comprese fra il 25% e il 35% e struttura in legno. Le costruzioni dovranno essere concepite generalmente con un unico livello. Sarà consentito un secondo livello, per arricchire le soluzioni compositive, su non più del 10% della superficie coperta ammessa.

Gli spazi esterni connessi con gli edifici potranno essere opportunamente sistemati in rapporto alle esigenze di uso e di sicurezza avendo cura di minimizzare le impermeabilizzazioni del suolo e le modificazioni permanenti.

L'edificazione e le sistemazioni esterne dovranno operare per integrarsi negli aspetti naturali dell'ambiente, salvaguardando, quanto più possibile, le alberature di pregio esistenti secondo le considerazioni espresse nella parte introduttiva del presente articolo. Le aree libere o marginali potranno essere destinate a parcheggi per le auto con le modalità indicate al punto 8.3.

Compatibilmente con le normative specifiche delle attrezzature oggetto delle presenti norme, le attrezzature ludiche (piscina, campi da tennis, ristorante, bar Rilke) potranno essere accessibili e fruibili anche da parte dell'utenza non direttamente proveniente dal campeggio.

8.8 - Recinzione perimetrale delle aree del campeggio

Le recinzioni del campeggio⁹ dovranno essere realizzate con accorgimenti tali da consentire il passaggio dei piccoli animali, quantomeno nei periodi di inutilizzazione della struttura turistica.

⁹ NB: L'allegato B della LR 2/2002 prescrive che i campeggi debbano essere recintati con "schermatura esterna fino a ml.2,00".

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

Art. 9 - Zona RP - aree di servizio

L'area delimitata come zona RP costituisce ambito di servizio alla Riserva funzionale alla logistica della stessa; tale ambito è già sistemato a parcheggio e sullo stesso insiste un'edificio adibito a magazzino stradale.

Si tratta di un'area di forte evidenza e riconoscibilità posta all'estremità Est del perimetro del PCS in corrispondenza dell'inizio del sentiero Rilke.

L'assetto dell'area potrà essere opportunamente rivisto - in forma coordinata con le aree limitrofe e le funzioni riservate all'edificio già sede dell'Azienda di Soggiorno - nell'ottica di una migliore sistemazione del suo assetto funzionale con la finalità di segnalare ed evidenziare l'accesso al sentiero Rilke e di razionalizzare la sistemazione dei parcheggi.

L'edificio esistente potrà essere ristrutturato ed eventualmente ampliato per le esigenze dell'Organo gestore, anche in funzione di punto di informazione e di centro visite della Riserva.

Art. 10 - Punti di accesso alla Riserva. Muro di recinzione

L'Organo gestore, in accordo con i proprietari dei fondi, potrà collocare, in corrispondenza degli accessi all'area della Riserva, e degli accessi al campeggio, adeguati cartelli segnaletici ed eventuali barriere mobili o cancellate per controllare e/o gestire gli accessi all'area naturale.

Il muro di recinzione posto sul lato nord e prospiciente la via Trieste, la SS.14 e la SP n.3 dovrà essere oggetto di interventi di manutenzione e potrà essere completato, con la medesima tessitura, laddove crollato, sbrecciato o mancante.

Art. 11 - Infrastrutture ipogee

In posizione ipogea rispetto alla Riserva sono previste (dal PRGC di Duino Aurisina e da successivi provvedimenti e programmi correlati) le seguenti opere che hanno motivazioni non congruenti rispetto alle finalità della riserva:

- Impianto di depurazione in caverna;

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

- Galleria per la realizzazione di una funicolare collegante l'area di parcheggio di futura realizzazione e la baia.

Per tali opere l'Organo Gestore esprimerà il parere vincolante previsto dall'art.19 della LR 42/96 con il fine di tutelare le prerogative della Riserva tenendo in debito conto il bilancio dei costi e benefici ambientali riferiti all'area vasta ed alla complessità delle tematiche ecologiche, ambientali, turistiche e socioeconomiche connesse.

L'ipotizzata galleria per il passaggio di una funicolare dovrà prevedere nelle varie fasi di realizzazione (progetto, costruzione, collaudo) il rispetto di quanto disciplinato al punto 7.3.4 "Opere in sottoterraneo" delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005.

Art. 12 - Prescrizioni geologiche (nota integrativa prof.Brambati dd 7 nov.2005)

1. Con riferimento alla cava, per quanto attiene alle problematiche di carattere geostatico, le stesse dovranno essere risolte mediante la messa in opera di reti paramassi. Inoltre dovranno essere realizzate, come previsto dal progetto, difese passive costituite da un rilevato paramassi la cui sezione trasversale risulta dagli elaborati del PRGC. In particolare, dato che sul fronte di cava è stato localizzato un prisma di roccia parzialmente distaccato, si raccomanda di ancorarlo alla parete mediante tiranti infissi a monte, nella roccia sana.

2. Con riferimento al monitoraggio ambientale si suggerisce di tenere sotto controllo le falesie dalle quali potrebbero verificarsi distacchi di blocchi e di pietrisco. Si raccomanda, pertanto, di vietare l'accesso ai piedi della falesia eccezion fatta per motivi di emergenza o di studio.

3. I materiali derivanti da qualsiasi opera di scavo, ed in particolare da quelle per la realizzazione dell'impianto di depurazione dovranno essere collocati al di fuori della riserva. Inoltre, dovrà essere ripristinata l'area interessata dagli scavi utilizzando materiali lapidei del luogo, nel rispetto delle morfologie carsiche, opportunamente vegetati.

4. Dal momento che si ritiene probabile che nel corso della realizzazione delle gallerie si possano intercettare grotte o altre cavità significative, le cavità ipogee dovranno essere tutelate, come imposto dal Comune di Duino-Aurisina nella convenzione relativa al PRPC Ambito 8 Baia di Sistiana (ultimo comma art.8) in base alla valutazione tecnica di un collegio di 3 esperti in geologia carsica,

- adeguate alle prescrizioni del Parere geologico 108/05;
- adeguate alla Valutazione di Incidenza DECR N.ALP 11/669 - SIC 349;
- modificate a seguito dell'accoglimento di osservazioni da parte del CC di Duino Aurisina con delib.n.32 dd 11/04/07 e n.55 dd 25/07/07 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve n.6-2007 del 16 nov. 2007
- accettato dal CC di Duino Aurisina con delib.n.49 dd 19/12/2008.

designati dal Comune, dalla società attuatrice del PRPC e dal Catasto Grotte.

5. Con riferimento alle gallerie sopraccitate, in vista di eventuali infiltrazioni di acque e di un possibile deflusso sotterraneo, si dovrà porre rimedio mediante l'impermeabilizzazione delle opere con tecniche adeguate alle caratteristiche della roccia. Analoghe considerazioni valgono per le opere connesse alla realizzazione dell'impianto di depurazione.

6. Per quanto riguarda la compatibilità delle condizioni geologiche con la costruzione della galleria e, più in generale, con le opere previste dal PRGC ambito 8 "Baia di Sistiana", si rinvia a specifici studi di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale che ha analizzato le opere alle relative prescrizioni da parte dei competenti organi regionali che hanno approvato il progetto, con Decreto della Giunta Regionale n°2611 del 18.07.02. In particolare, studi specifici fondazionali, dovranno essere effettuati, ove necessario, preventivamente alla costruzione di bungalows o di edifici in genere.

Art. 13 - Segnaletica

Al fine di valorizzare le caratteristiche naturali della Riserva la segnaletica turistica e la cartellonistica informativa potrà essere collocata unicamente nelle zone RG o RP, o all'esterno del perimetro della Riserva in prossimità degli ingressi.